

Codice DB1605

D.D. 20 marzo 2012, n. 111

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo della Concessione mineraria denominata "San Grato" per caolino, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati sita nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO). Richiedente: Minerali Industriali S.p.A. con sede legale in Piazza Martiri della Liberta' n. 4 - 28100 Novara. Codice: C101N.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. La Concessione mineraria "San Grato", per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati è rinnovata alla Società Minerali Industriali S.p.A. con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 4 – 28100 Novara, (omissis), per anni cinque a far data dalla D.G.R. 22-2298 e quindi con scadenza al 4 luglio 2016;

2. L'area della Concessione è pari a 149,59 ettari;

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 6.067,50 (Euro seimilasesantasette/50), pari a Euro 40,45 (Euro quaranta/45) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2012 (Accertamento n. 30/2012) mediante versamento sul Conto Corrente Postale (omissis) intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria San Grato, comuni di Boca e Cavallirio (NO)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione " pari a € 0,54 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

5. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma, le prescrizioni e le condizioni riportate nell'allegato tecnico (Allegato A) quale parte integrante della D.G.R. n. 22-2298 del 4 luglio 2011;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 6 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto